

# **Parco Regionale delle Alpi Apuane**

## SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 19 del 17.07.09**

**PROPONENTE: Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l.**

**COMUNE: Fivizzano (MS)**

**OGGETTO: Modifica e integrazione della PCA n. 8 del 04.06.08 a seguito della conclusione delle procedure sanzionatorie relative al cantiere "FRATTETA"**

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

**IL DIRETTORE**

---

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

**IL DIRETTORE**

---

### **Il Coordinatore del Settore**

**Preso atto** che con determinazione di Pronuncia di Compatibilità Ambientale n. 8 del 04.06.08, è stata rilasciata alla Ditta Marmi Walton Carrara s.r.l., *Pronuncia di Compatibilità Ambientale*, relativamente al progetto di coltivazione del sito denominato "Cava Fratteta-Castelbaito", nel comune di Fivizzano;

**Considerato** che nella autorizzazione di cui sopra era contenuta la seguente prescrizione: *i mappali n. 234 e 242 del foglio 197, relativi al cantiere Fratteta, già interessati da lavorazioni in difformità, non potranno essere oggetto di alcuna lavorazione;*

**Visto** che il Proponente in data 20.03.09, prot. 981, ha richiesto l'applicazione delle procedure sanzionatorie e l'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente al cantiere Fratteta;

**Preso atto** che la Commissione tecnica dei nulla osta nella seduta del 23.04.09 ha ritenuto possibile, viste le argomentazioni prodotte, l'applicazione delle procedure previste dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 e succ. mod. e int.;

**Considerato** che il Proponente ha effettuato il versamento di euro 417,60 e 623,60 con bollettini postali in data 14.07.09, quale sanzione amministrativa relativa al Nulla Osta del Parco di cui ai verbali 16 e 17 del 17.11.07;

**Tenuto conto** che il Parco ha rilasciato Nulla Osta n. 31 del 30.06.09 relativamente alla conclusione delle procedure sanzionatorie;

### **DETERMINA**

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale** ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché Nulla Osta del Parco ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D. Lgs. 42/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo*

*idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA FRATTETA CASTELBAITO", acquisita al protocollo del Parco in data 01.10.2007, prot. 3965, anche nei mappali 234 e 242 del foglio 197 della MCT del comune di Fivizzano, secondo le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione riportate nella PCA n. 8 del 04.06.08, punti da b) a g).

#### **DETERMINA ALTRESI'**

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale fissata al 31.12.2012;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale* e per il *Nulla Osta del Parco*;

di dare atto che il Parco relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non è tenuto a verificare la titolarità dei diritti di proprietà del Proponente;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Fivizzano, alla A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**